

SETTORE RELAZIONI ESTERNE, STATISTICHE E VALUTAZIONI
SERVIZIO STATISTICHE E VALUTAZIONI

D. R. n. 359

Teramo, 30 SET. 2013

IL RETTORE

VISTA la Legge del 9 maggio 1989, n. 168 - "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";

VISTA la Legge del 19 ottobre 1999, n. 370 - "Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica";

VISTA la Legge del 30 dicembre 2010, n. 240 - "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO l'art. 28 dello Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 361 del 31 ottobre 2012, pubblicato in G.U. del 14 novembre 2012 n. 266;

VISTO il Decreto rettorale 137 del 9 aprile 2013, con il quale è stato nominato il Nucleo di Valutazione di Ateneo per il prossimo triennio a decorrere dal 2012/2013;

VISTO il Decreto rettorale n. 162 del 16 aprile 2013 di integrazione della composizione del Nucleo di Valutazione;

VISTO il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione espresso nella seduta del 23 luglio 2013;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 17 settembre 2013 con la quale è stato approvato il regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione di Ateneo;

DECRETA

E' emanato il Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi di Teramo nel testo allegato che ne costituisce parte integrante.



IL RETTORE
Luciano D'Amico



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione e funzionamento del Nucleo di Valutazione di Ateneo dell'Università di Teramo, di seguito denominato "Nucleo", in attuazione di quanto previsto dall'art.28 dello Statuto di Ateneo.

Art. 2

Compiti

1. Il Nucleo opera in autonomia e adempie quanto previsto dalla normativa nazionale e dallo Statuto vigente svolgendo funzioni propositive, di verifica e di consultazione in particolare per quanto riguarda la valutazione della didattica, della ricerca, dei servizi e dell'azione amministrativa.

Art. 3

Coordinatore

1. Il Coordinatore rappresenta il Nucleo nei rapporti con gli Organi di Governo dell'Università, con la sua Amministrazione e con gli organismi nazionali di valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca; ne coordina le attività e ne sottoscrive tutti gli atti.
2. Il Coordinatore predispone il calendario delle sedute, convoca le riunioni del Nucleo, le presiede e cura l'esecuzione delle delibere.

Art. 4

Risorse

1. Per l'espletamento delle proprie attività, Nucleo si avvale di una segreteria tecnica specificamente dedicata.
2. Il Nucleo può avvalersi, per l'analisi di temi specifici, di gruppi di lavoro i cui membri vengono nominati dal Rettore su proposta del Nucleo stesso.
3. Il Consiglio di Amministrazione in sede di predisposizione del Bilancio di previsione assegna le risorse necessarie allo svolgimento delle attività del Nucleo.
4. Ai componenti del Nucleo è corrisposta un'indennità annuale nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione. E' riconosciuto, altresì, il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno ai componenti non residenti nel comune di Teramo.
5. A tutti i componenti del Nucleo è riconosciuto il rimborso di eventuali spese sostenute per la partecipazione a convegni e riunioni strettamente connessi allo svolgimento dell'incarico, conformemente a quanto disciplinato dal regolamento missioni dell'Ateneo.

Art. 5

Accesso alle informazioni

1. Ai fini di cui all'art. 2 il Nucleo ha libero accesso a tutti i dati riguardanti la didattica, la ricerca, le strutture e il personale, che gli sono forniti, nei modi e nei tempi da esso stabiliti e nel rispetto delle vigenti norme in materia di riservatezza.
2. Per acquisire informazioni utili ai fini dello svolgimento della propria attività istituzionale e per favorire un adeguato coordinamento con le altre strutture deputate alla valutazione, il Nucleo, su proposta del Coordinatore, può convocare per audizioni conoscitive rappresentanze di tali organi.



Art. 6

Convocazione e svolgimento delle sedute

1. Il Nucleo si riunisce almeno una volta ogni due mesi. Le sedute possono anche svolgersi per via telematica.
2. La convocazione è inviata ai singoli componenti per via telematica almeno 7 giorni prima del giorno fissato per la seduta; in caso di necessità o urgenza, può essere inviata entro un limite massimo di 48 ore.
3. All'avviso di convocazione è allegato ogni altro documento utile ai fini della discussione degli argomenti in esame.
4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto.
5. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Coordinatore.
6. Le adunanze del Nucleo non sono pubbliche. Per la discussione di particolari argomenti, il Coordinatore può invitare soggetti esterni alla composizione statutaria del Nucleo.
7. Alle riunioni del Nucleo può partecipare un membro della segreteria tecnica.

Art. 7

Verbalizzazione

1. Di ogni seduta del Nucleo deve essere redatto apposito verbale che è posto in approvazione nella seduta successiva, ovvero seduta stante, anche per singoli punti.
2. Il verbale deve indicare i componenti del Nucleo presenti, assenti e coloro che hanno giustificato l'assenza; dal verbale deve altresì emergere l'orario, la sede della riunione, l'ordine del giorno, l'argomento in esame, il riassunto della discussione e ogni altro argomento ritenuto utile da ciascun componente. Nel caso di riunioni telematiche, deve inoltre emergere l'apertura e la chiusura dei lavori mediante invio di messaggio di posta elettronica.
3. Il verbale è sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario verbalizzante.
4. Gli estratti di verbale pertinenti sono inviati alle strutture di competenza.

Art. 8

Decadenza e Incompatibilità dei componenti

1. I singoli componenti del Nucleo decadono dall'incarico per dimissioni; per mancata partecipazione a più di quattro riunioni consecutive; per tutti gli altri casi previsti dall'art. 60 dello Statuto; per sopravvenuta incompatibilità di cui all'art. 58 dello Statuto di Ateneo.

Art. 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore a decorrere dalla data del decreto di emanazione.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, ai regolamenti e allo Statuto di Ateneo.